Lavori Pubblici.it
Informazione tecnica on line

Gare di Progettazione: La determinazione dell'importo a base d'asta

10/01/2014 - Tutte le gare relative a servizi di architettura e di ingegneria dovranno riportare importi a base d'asta determinati con l'applicazione dei parametri contenuti nel **Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143** recante *"Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria"*(Gazzetta ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013) entrato in vigore il 21 dicembre 2013.

In particolare, **gli importi a base d'asta determinati con il nuovo decreto n. 143/2013**, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, non dovranno essere superiori a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Il decreto consta di **9 articoli e di un allegato** contenente la **Tavola Z-1** relativa a "Categorie delle opere - Parametri del grado di complessità - Classificazione dei servizi e corrispondenze" e la **Tavola Z-2** contenente "Prestazioni e parametri (Q) di incidenza".

Il compenso CP è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera "V", il parametro "G" corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro "Q" corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base "P", secondo l'espressione che segue:

$$CP = \Sigma\,(V \times G \times Q \times P)$$

in cui:

V = costo delle singole categorie componenti l'opera, individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1;
G = parametro di complessità della prestazione, individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1;
Q = parametro della specificità della prestazione, individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2;
P= applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, ricavato con l'espressione:

$$P = 0{,}03 + 10/V^{0{,}4}$$

La filosofia del nuovo decreto è notevolmente diversa da quella utilizzata per il previgente D.M. 4/4/2001 per il fatto stesso che con il nuovo decreto la percentuale base da applicare è funzione soltanto dell'importo V dell'opera e tale percentuale è, poi, corretta attraverso i due parametri relativi al **grado di complessità** (**G**) ed alla **specificità della prestazione** (**Q**) mentre con il D.M. 4/4/2001 la percentuale base non era soltanto funzione dell'importo dell'opera ma anche della categoria dell'opera stessa.

Ma ciò che desideriamo sottolineare nella presente notizia è la scarsa possibilità di rispettare la prescrizione che **il corrispettivo non determini un importo a base di gara superiore** a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge in quanto per le singole prestazioni nella Tavola Z-2 allegata al decreto ministeriale n. 143/2013 non è riportata alcuna corrispondenza con le Tabelle B, B1, B2, B3, B4 e B5 allegate al decreto ministeriale 4/4/2001.

Evidenziamo, ad esempio che per la fase prestazionale indicata nella Tavola Z-1, allegata al decreto ministeriale n. 143/2013, "Progettazione definitiva" sono indicate 27 tipologie di prestazioni che hanno riscontro, nelle tabelle "B", "B1" "B2", "B3" e "B4" allegate al decreto ministeriale 4/4/2001, soltanto in 15 tipologie di prestazionali; com'è possibile effettuare, in queste condizioni, un confronto?
Dobbiamo confrontare la fase prestazionale nel suo complesso o nelle singole componenti?
E' ovvio che in queste condizioni è del tutto impossibile effettuare il controllo richiesto dall'articolo 1, comma 4 del decreto ministeriale n. 143/2013 e crediamo che il Responsabile del procedimento non potrà far altro che dichiarare tale impossibilità di controllo che potrebbe essere effettuata soltanto in alcuni casi di dettaglio.

A cura di **arch. Paolo Oreto**

[Riproduzione riservata]